



CITTÀ DI BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 129 del 02.11.2023

OGGETTO:	Approvazione schema piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (art. 243-bis, d.lgs. N. 267/2000).
-----------------	---

L'anno duemilaventitre il giorno due del mese di novembre alle ore 14.15 nella sala delle adunanze della Sede comunale si è riunita la Giunta convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il dott. Cinà Milko nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti i seguenti Signori:

		Firma
CINÀ MILKO	Sindaco	f.to CINÀ MILKO
CUTRÒ SALVATORE	Vice-Sindaco	f.to CUTRÒ SALVATORE
STORNAIUOLO MARCO	Assessore	f.to STORNAIUOLO MARCO
CANNELLA SALVATORE	Assessore	Assente

Assenti gli Assessori CANNELLA SALVATORE

Partecipa il segretario Comunale dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

Dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Proposta di deliberazione di G.C.

Premesso che con Deliberazione n. 6 del 18.03.2023 (**ALLEGATO 1**) il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2021 le cui risultanze sono sotto riportate:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				276.092,66
RISCOSSIONI	(+)	1.768.879,96	10.893.781,05	12.662.661,01
PAGAMENTI	(-)	1.999.906,21	10.516.981,30	12.516.887,51
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			421.866,16
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			421.866,16
RESIDUI ATTIVI	(+)	11.934.532,61	2.597.075,04	14.531.607,65
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	10.952.509,28	2.805.060,66	13.757.569,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			181.805,77
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) ⁽²⁾	(=)			1.014.098,10
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 ⁽⁴⁾				2.926.476,61
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				1.156.690,03
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				1.052.612,48
Altri accantonamenti				707.799,60
			Totale parte accantonata (B)	5.843.578,72
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				249.682,69
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	249.682,69
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	-5.079.163,31
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

Considerato che con Deliberazione n. 20 del 28.07.2023 (**ALLEGATO 2**) il Consiglio Comunale ha stabilito di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione n.26 del 10.08.2023 (**ALLEGATO 3**) con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2022 le cui risultanze sono sotto riportate:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				421.866,16
RISCOSSIONI	(+)	2.317.155,86	12.051.265,69	14.368.421,55
PAGAMENTI	(-)	2.614.594,94	12.073.399,10	14.687.994,04
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			102.293,67
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			102.293,67
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	10.607.365,31	3.003.099,91	13.610.465,22 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	9.746.736,17	2.816.825,84	12.563.562,01
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			17.068,83
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A) ⁽²⁾	(=)			1.132.128,05
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2022 ⁽⁴⁾				3.046.969,38
Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				1.117.961,17
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				1.052.612,48
Altri accantonamenti				746.568,57
			Totale parte accantonata (B)	5.964.111,60
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				44.273,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				416.558,02
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	460.831,02
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	-5.292.814,57
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

Preso atto che:

- allo stato lo squilibrio complessivo dell'Ente è tale che non sono sufficienti al suo superamento le misure di cui agli artt. 193 e 194 del T.U.E.L.;
- l'ente ha necessità di prevedere misure correttive di ripiano in tempi più lunghi dato che l'insolvenza giuridica finanziaria ed altre cause hanno impedito all'ente di dare validamente idonea copertura e soddisfazione a pretese creditorie per le quali la legge richiede solo civilisticamente i requisiti della liquidità ed esigibilità;
- l'ente ha necessità di ricorrere a procedure straordinarie, previste dal Tuel rispetto a quelle ordinarie già intraprese, risultati insufficienti, al fine di recuperare il disavanzo emerso dal rendiconto 2021 e 2022;

Dato atto, ai sensi del sopra richiamato art. 243-bis del TUEL, che:

- entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale il Consiglio comunale è tenuto a deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno

precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la tabella di cui al comma 5 bis;

Tenuto conto che il piano di riequilibrio deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
- b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- e) ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 TUEL e che per il finanziamento degli stessi debiti l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

Visto che, in base all'art. 243-bis, comma 8, del TUEL "al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
- b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
- c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
- d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
- e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
- f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;
- g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;

Visto l'articolo 243-ter del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che:

- per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali";
- con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1;

- i criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:
 - a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
 - b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

Rilevato che in caso di accesso al fondo di rotazione l'ente è tenuto ad "adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio":

- a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;
- b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto; 3) al servizio di trasporto pubblico locale; 4) al servizio di illuminazione pubblica; 5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;
- c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;
- d) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;
- e) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi;

Considerato che:

- sono state formulate previsioni di bilancio prudenziali per scongiurare che la sottostima delle spese e la sovrastima delle entrate, iscritte nel documento contabile di programmazione, possano inquinare il risultato di amministrazione, compromettendo il riequilibrio finanziario della gestione corrente e in conto capitale dell'ente;
- nella redazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale si è optato per una prudenziale iscrizione delle entrate che ha considerato solo le maggiori risorse che possono contribuire al riassorbimento dell'esposizione finanziaria nell'arco temporale previsto dal Piano;
- che, per il conseguimento dell'avanzo corrente nel bilancio comunale, è stata attivata, nella parte corrente del bilancio, una manovra strutturale, tra il 2023 e il 2025, che si propone di incidere sul recupero delle entrate proprie oltre che sulle inefficienze e sugli sprechi, mantenendo e migliorando il livello dei servizi forniti, dettagliando ampiamente la stessa manovra nel Piano di riequilibrio;

Rilevato che la durata massima del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

RAPPORTO PASSIVITÀ/IMPEGNI DI CUI AL TITOLO I	DURATA MASSIMA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti	15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

Rilevato che sulla base dei dati seguenti relativi all'ente è stato predisposto il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (**ALLEGATO A**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della durata massima di 15 anni in quanto il rapporto passività/impegni di cui al Titolo 1 delle spese da rendiconto 2021 è superiore al 60% come sotto indicato:

EXTRADEFICIT DA PRFP (A)	3.068.844,84
IMPEGNI TITOLO I SPESA - RENDICONTO 2021 (B)	4.066.370,37
RAPPORTO A/B %	75,47 %

Rilevato che l'allegato schema di Piano di riequilibrio finanziario pluriennale è frutto dell'attività istruttoria espletata dai Responsabili di Dipartimento sotto il coordinamento del Segretario Comunale e con il supporto esterno di consulenza specialistica della Società incaricata Società Innova Pa S.R.L, giusta DD. n. 57 dell'11.08.2023 (R. Gen. n. 355 dell'11.08.2023)

Preso atto che, sulla base della ricognizione effettuata dagli uffici alla data del 31.08.2023:

- l'ammontare dei debiti fuori bilancio da riconoscere è pari a € 504.303,66;
 - l'ammontare delle passività potenziali è pari a € 1.130.996,95;
 - l'ammontare del Fondo rischi da contenziosi è pari a € 453.507,72;
- per complessivi € 2.088.808,33

Viste le relazioni programmatiche sulle misure di riequilibrio economico-finanziario predisposte dai Responsabili dei Dipartimenti per il contenimento della spesa e l'incremento delle entrate, che contengono l'esposizione e la quantificazione degli effetti delle misure nel periodo di riferimento, che allegate allo schema di Piano ne costituiscono parte integrante;

Considerato che il suddetto schema di Piano di riequilibrio, ai sensi dell'articolo 243-quater, va trasmesso entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione alla competente Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana e al Ministero dell'Interno- Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale per la Finanza Locale;

Preso atto che il Piano di riequilibrio finanziario è stato redatto in base alle linee guida approvate dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/2018;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 243-bis del TUEL, per l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 128 del 31.10.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2023/2025;

Accertato:

- che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis L. n. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 6 D.P.R. n.62/2013;
- non sono previste ulteriori misure in merito nel vigente P.T.P.C.;

Visti:

- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 07 marzo 2005 e ss.mm.ii;
- l'OREELL vigente nella Regione Siciliana;
- il TUEELL – Parte II – Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, applicabile nella Regione Siciliana in virtù della riserva di legge statale e del rinvio operato dall'art. 55 della L. n. 142/1990, nel testo recepito dalla L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 118/2011;
- la L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 30/04/2002 e s.mm.ii.;
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 21/04/2018 e ss.mm.ii.;

Vista la determina sindacale n. 7 del 17/06/2023 con la quale è stato attribuito l'incarico di elevata qualificazione – Responsabile del Dipartimento 3 – Servizi Finanziari, Personale Entrate e Attività Produttive alla Dott.ssa La Mela Veca Carmela;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 3° Dipartimento ai sensi dell'art. 147 bis e 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/ 2000;

Ritenuto di provvedere in merito,

PROPONE

- 1) **Di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) **Di approvare** lo schema del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei conti, di cui all'allegato A che per il primo triennio risulta riportato pedissequamente nello schema di bilancio di previsione 2023/2025, approvato dalla G.C. con deliberazione n. 128 del 31.10.2023, esecutiva ai sensi di legge, predisposto in funzione delle misure adottate e contenute nel piano di riequilibrio, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente proposta, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2022/2036 (**ALLEGATO A**);
- 3) **Al consiglio comunale** l'approvazione, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, del piano riequilibrio finanziario pluriennale previsto e disciplinato dall'art. 243-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, previa acquisizione del parere del revisore unico dei conti;
- 4) **Di dare mandato** al Responsabile del Servizio Finanziario affinché il Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario, una volta approvato dal Consiglio Comunale, venga trasmesso, ai sensi dell'articolo 243-quater del TUEL, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana nonché alla Commissione di cui all'articolo 155 del TUEL;
- 5) **Di trasmettere** la presente deliberazione, unitamente allo schema del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, TUEL, all'organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 6) **Di dare atto che** le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3 del TUEL;
- 7) **Di pubblicare** la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune alla voce "Amministrazione trasparente" - sezione "provvedimenti" - sottosezione "provvedimenti organi d'indirizzo politico" voce "deliberazioni di Giunta Comunale", ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/3/2013 s.m.i.;
- 8) **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000, ricorrendo motivi di urgenza.

Bivona, 2 novembre 2023

Bivona, 2 novembre 2023

Il Dirigente del Dipartimento
Servizi Finanziari
f.to dott.ssa La Mela Veca Carmela

Il proponente
Il Sindaco
f.to Milko Cinà

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 53, Legge n° 142/90, recepita dalla L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.)

- VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa.
- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

Data, 02/11/2023

Il Responsabile del Dipartimento 1 Affari generali e legali
f.to *Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro*

Il Responsabile del Dipartimento 2
Servizi alla persona e Politiche per lo Sviluppo Territoriale
e del Dipartimento 3 Servizi Finanziari
Personale, Entrate e Attività Produttive
f.to *Dr.ssa Carmela La Mela Veca*

Il Responsabile del Dipartimento 4 Servizi tecnici
e del Dipartimento 5 Gestione del Territorio
f.to *Geom. Giacomo Marretta*

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ
CONTABILE
(Art. 53, Legge n° 142/90, recepita dalla L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.)

- VISTO: si esprime parere favorevole prenotazione impegno n.
- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
- Parere non dovuto poiché l'atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Data, 02/11/2023

Il Dirigente del Dipartimento Servizi Finanziari
f.to *dott.ssa La Mela Veca Carmela*

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi nei termini di Legge;

Ritenuta la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 44/1991 e ss.mm.ii.;

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione su estesa e, in conseguenza, di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui di seguito di intende trascritta.

Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione sul sito web ufficiale del Comune in Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di primo livello "Provvedimenti – sottosezione di secondo livello "Provvedimenti Organi di indirizzo politico" tramite inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. 33/2013.

Con votazione separata ed unanime, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

Il Presidente alle ore 14.45 dichiara chiusa la seduta

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

f.to Milko Cinà

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Salvatore Cutrò

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
col n° _____ del Reg. di pubblicazione

IL MESSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione è stata affissa in copia integrale Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA IL _____

- a) Divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 03/12/1991 n. 44.
- ~~b)~~ Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 3/12/1991, n. 44.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro
